

Penale Sent. Sez. 6 Num. 7262 Anno 2021

Presidente: COSTANZO ANGELO

Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

Data Udiienza: 25/09/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MC CALLUM BEVERLY ANN nato il 02/06/1960

avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che conclude per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Roma con sentenza del 23 giugno 2020 ha dichiarato sussistere le condizioni per la estradizione di McCallum Beverly Ann verso gli Stati Uniti d'America.

La richiesta di consegna era fondata su un mandato di arresto del 56th Judicial District Court, Charlotte, Eaton County, Michigan (U.S.A.), per i reati di omicidio aggravato in concorso e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Michigan (U.S.A.) nel 2002.

Rileva che:

- è stata fornita la necessaria documentazione con indicazione delle fonti di prova da cui risulta che la estradanda unitamente a due complici nel 2002 uccise il coniuge distruggendone poi il cadavere, i cui resti furono identificati nel 2015: gli elementi a carico risultavano dalle dichiarazioni della figlia della McCallum Beverly e di Christopher Wayne McMillan che avevano aiutato la ricorrente nell'omicidio e nell'occultare il cadavere;



- sono state fornite informazioni specifiche quanto al trattamento penitenziario nel paese richiedente, in particolare essendo prevista la reclusione in una cella singola di oltre 7 m quadri con adeguato arredamento;

- La pena prevista è l'ergastolo con possibilità di liberazione anticipata in base ad una valutazione discrezionale.

Contro tale decisione McCallum Beverly Ann ha proposto ricorso a mezzo del difensore con il quale deduce:

Primo motivo: con vari argomenti rileva come la ricorrente in caso di condanna si vedrebbe applicare una pena dell'ergastolo o corrispondente di fatto all'ergastolo senza alcuna possibilità di liberazione. Deduce quindi la non compatibilità della pena prevista nel sistema dello Stato richiedente con la Carta Edu e la Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea chiedendo altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Rileva come la ricostruzione della dinamica dell'omicidio, basata sui verbali dei testimoni, risulti incerta. La Corte territoriale avrebbe dovuto richiedere ulteriori informazioni al fine di sostenere la responsabilità della ricorrente.

Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto al serio pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti per la condizione di sovraffollamento carcerario. Richiama articoli di stampa riferibili alle condizioni di carcere del Michigan in cui non sempre risulta garantito un adeguato spazio minimo nella stanza di detenzione.

Quarto motivo: violazione di legge per non essere stata tradotta la sentenza in lingua comprensibile all'estradando.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo ripropone una questione già sollevata innanzi alla Corte di appello e sulla quale è stata data una adeguata risposta. Come già ritenuto da questa Corte con la decisione richiamata dalla Corte di merito (Sez. 6 - , Sentenza n. 11947 del 15/01/2019 Rv. 275293 - 02) in linea generale risulta accertata la compatibilità del sistema statunitense con i nostri principi generali; difatti, in quel sistema di esecuzione della pena vi sono correttivi anche per il caso di applicazione di pena senza termine quale l'ergastolo. La apparente ampiezza degli argomenti contrari del ricorso in realtà si risolve in un affastellamento generico di vari temi e richiami di decisioni non incidenti sul caso concreto.

Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato nella parte in cui invoca una valutazione approfondita dei gravi indizi di colpevolezza che, come rammenta la stessa decisione prima citata, non è prevista dal trattato di

estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983. Com'è noto, secondo tale trattato è sufficiente che vi sia una "base ragionevole" per ritenere che l'estradando abbia commesso il reato. Per il caso concreto, peraltro, la diffusa esposizione degli elementi a carico è idonea anche a dimostrare, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la gravità degli indizi a carico.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato perché, a fronte di un accertamento compatibile con le regole in tema di rapporti fra Stati fra i quali sia vigente un trattato di estradizione, è stato accertato che la ricorrente sarà sottoposta ad un trattamento carcerario compatibile con gli standard richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale cui l'Italia si adegua. Tali argomenti non possono essere genericamente contrastati con deduzioni apodittiche ed occasionali critiche quali quelle emergenti dal materiale prodotto dalla difesa.

Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto la traduzione della sentenza, se dovuta, sarebbe stata necessaria per proporre l'impugnazione che, comunque, è stata già proposta, così risolvendosi ogni doglianza sul punto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Roma, così deciso il 25 settembre 2020